



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 ottobre 2008

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE GIUDICANTE
L.N.P.**

RIUNIONE VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008 ORE 16:00

1) Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Philippe Mexes seguito gara Siena/Roma del 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)

2) Ricorso A.S. BARI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kamatà Pedro seguito gara Avellino/Bari del 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)

3) Ricorso FROSINONE CALCIO S.R.L.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 6.000,00 revocando, altresì, la diffida.

avverso la sanzione dell'ammenda di €8.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Frosinone del 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)

4) Ricorso A.C. SIENA S.P.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- ammenda di €5.000,00 alla reclamante per violazione dell'art. 1, comma 5 C.G.S.;
- inibizione per giorni 20 al Sig. Angeloni Vincenzo Berardino all'epoca dei fatti Consigliere dell'A.C. Siena S.p.A. ed attualmente socio della Pescina Valle del Giovenco S.r.l., per violazione dell'art. 1,

comma 1 C.G.S.
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN
dell'11.9.2008)

5) Ricorso U.S. AVELLINO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2008/2009 e ammenda con diffida di € 30.000,00 alla reclamante;
- inibizione per mesi 10 e ammenda di € 10.000,00 al Sig. Massimo Pugliese nel suo ruolo di Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. Avellino S.p.A.

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per le violazioni rispettivamente ascritte
dell'art. 8, comma 5 e 4, comma 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del
18.9.2008)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la
delibera impugnata.

6) Ricorso TREVISO F.C. 1993 S.r.l.

avverso le sanzioni inflitte:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Setten Ettore, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Treviso F.C. 1993 S.r.l.
- penalizzazione di punti 1 alla reclamante da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009

seguito deferimento del Procuratore Federale per
le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 8,
comma 5 C.G.S. in relazione al par. I lett A)
punto 6) dell'all. A del com. Uff. n. 93/A del
5.5.2008 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

RESPINTO